

	<b>Comune di Peschiera Borromeo</b>  <b>(Provincia di Milano)</b>	<b>Numero</b>  <b>42</b>	<b>Data</b>  <b>26/07/2012</b>	<b>Cod. Ente</b>  <b>11059</b>
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** ADOZIONE ANNULLAMENTO PARZIALE DEL P.I.I. BELLARIA

Adunanza ordinaria - seduta Pubblica

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Luglio alle ore 16:00 nella Sala Consigliare , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
FALLETTA ANTONIO SALVATORE	SI	GALIMBERTI ROBERTO	SI
TABACCHI FRANCESCO	SI	ORTUGNO FRANCESCO PAOLO	SI
DI PALMA LUIGI	SI	COLOMBO RITA ENRICA	SI
BUONOCORE LUCIANO	SI	LAURO CIRO	SI
MORO MARIO	SI	CRISTIANO PASQUALE	NO
FALCONIERI LUCIO	SI	GROSSO LEONARDO	SI
FOTI ENRICO	SI	FACCHI DOMENICO	SI
CIOFFI RAFFAELE	SI	REOLON LUCA	NO
SCARPELLI ANTONIO	SI	BRUNET LUCA	SI
VELOTTO GERARDO	SI	CALIENDO PIETRO	NO
MONTEVERDE RUGGERO F. L.	SI		

**PRESENTI: 18 Assenti: 3**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CARLINO DIEGO,

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BUONOCORE LUCIANO

assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con provvedimento del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. prot. 3697 in data 8.02.2011 è stato dato avvio, ai sensi dell'art. 7 e segg. L. 241/1990, al procedimento di autotutela volto al riesame ed all'eventuale annullamento del "P.I.I. Bellaria", approvato con deliberazione C.C. n.52 del 23.7.2007 (come modificata con le deliberazioni C.C. n.65/2007 e G.C. n.268/2007) e convenzionato con atto in data 18.12.2007 (n.27662 di rep. del notaio Stefano Rampolla), nonché dei correlati titoli abilitativi;
- i vizi di illegittimità accertati e/o in corso di accertamento, come specificamente individuati con provvedimento del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio n. 30461 del 10.11.2011 e più avanti, ineriscono principalmente:
  - (i) con riferimento all'intero P.I.I.: omesso espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica in violazione dell'art. 4 L.R. Lombardia n. 12/2005, dell'art. 7 D.Lgs. 152/2006, della D.C.R. Lombardia 13.5.2007, n. VIII/351 e D.G.R. Lombardia VIII/6420/2007;
  - (ii) con riferimento alla localizzazione della scuola materna e del parco urbano pubblico: violazione della normativa settoriale richiamata in atti in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico con riferimento alla localizzazione sia della scuola materna sia del parco urbano, avuto riguardo sia alle fonti sonore riconducibili alle infrastrutture stradali individuate in atti, sia all'insediamento industriale di titolarità di Mapei SpA; oltre ad ulteriori carenze dello studio di previsione del clima acustico allegato al PII;
  - (iii) con riferimento alla localizzazione del parco urbano pubblico: concorrente violazione della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidenti rilevanti e da esplosione, come individuata, specificata e motivata in atti (art. 14 D.Lgs. n. 334/1999 in relazione ai criteri di compatibilità stabili dal DM 9.5.2001; art. 83 RD n. 635/1940, in relazione all'allegato B, capitolo IV, prospetto b), parzialmente estesi anche alla scuola materna ed a parte di alcuni edifici residenziali ;
  - (iv) con riferimento alle deliberazioni C.C. n. 65/2007 e G.C. nn. 268/2007, nn. 273, 318 e 326/2008, recanti modificazioni e/ o varianti al PII già definitivamente approvato e/o al P.R.G. in rapporto anche a parametri edilizio-urbanistici quali l'altezza massima degli edifici: difetto dei presupposti, incompetenza, violazione art. 42 TUEL e violazione dell'art. 92 LR 12/2005;

CONSIDERATO che, sul piano dell'illegittimità, i menzionati vizi sostanzierebbero il presupposto per la caducazione integrale del P.I.I. Bellaria, inficiandone plurimi presupposti di sostentamento giuridico, a muovere dall'acquisizione di valutazioni di carattere ambientale e strategico, preliminari e cosustanziali alla ponderazione della stessa scelta localizzativa;

Richiamata la proposta contestualmente avanzata con il citato atto n.30461 di prot. del 10.11.2011 del Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, ove tuttavia, in considerazione dello stato attuativo del P.I.I. e di motivate esigenze di bilanciamento dell'interesse pubblico all'annullamento con l'interesse degli operatori privati e degli acquirenti delle unità abitative, è stato proposto un annullamento parziale del P.I.I., con limitato riferimento alla localizzazione del parco urbano pubblico e della scuola materna, salva la necessità di ristabilire l'equilibrio tra insediamenti privati e corredo urbanizzativo, oltre che per la realizzazione di interventi di mitigazione acustica a protezione dei fruitori dei fabbricati residenziali edificati;

Dato atto che la suddetta proposta è stata notificata, a mezzo di raccomandata a.r., all'Immobiliare Santilo srl ed ai suoi aventi causa, alla Provincia di Milano nonché al Comune di Mediglia ed alla Mapei spa al fine di invitare le parti private "a far pervenire all'Amministrazione -entro venti giorni dalla notifica- eventuali

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

*proposte idonee ad integrare la convalescenza degli atti del PII e dei titoli abilitativi conseguenti per la parte in cui collocano parco urbano pubblico e scuola materna in violazione delle ricordate disposizioni. Tutto ciò anche a mezzo di una diversa utilizzazione delle aree medesime, da restituire alla proprietà privata, per insediare elementi di contenimento e di mitigazione del rumore e dei rischi nonché a mezzo di una diversa collocazione dei necessari terreni ed impianti di infrastrutturazione urbanizzativa, senza trascurare l'eventualità -comunque auspicabile, ma allo stato delle conoscenze non attuabile autoritativamente- di interventi volti ad escludere od almeno a contenere le sorgenti di rumore e di pericolo".*

Rilevato che, entro il suddetto termine, non è pervenuta dagli interessati alcuna comunicazione o proposta idonea "ad integrare la convalescenza degli atti del PII" per la parte oggetto della menzionata proposta di annullamento o, comunque, a realizzare una diversa situazione idonea a limitare il pericolo ed a contenere le immissioni acustiche, situazione che il Comune avrebbe dovuto far oggetto di nuova valutazione in ordine al permanere dell'interesse pubblico attuale all'esercizio dell'autotutela.

Richiamata la propria deliberazione n.67/2011 con cui è stata espressa la "positiva valutazione della menzionata proposta di annullamento parziale del PII Bellaria quanto alla collocazione del parco urbano pubblico e della scuola materna" in siti non compatibili ed è stata data direttiva al competente Settore perchè "integri la propria proposta con ogni possibile indicazione di azioni sostitutive rispetto a quelle risultate inattuabili così da realizzare la convalescenza del PII ristabilendo l'equilibrio tra insediamenti privati e corredo urbanizzativo".

Dato atto che, neppure a seguito della suddetta deliberazione, della quale le parti interessate sono di certo venute a conoscenza (due di esse hanno addirittura prodotto ricorso al TAR per il suo annullamento, formulando censure che l'Amministrazione ritiene non superino le valutazioni già svolte e comunque quelle ulteriori di cui al presente atto), è stata assunta alcuna iniziativa o formulata alcuna proposta dalle parti interessate atta a superare la situazione di pericolo e la condizione di clima acustico incompatibile con il parco urbano pubblico e la scuola materna.

Dato atto che la II Sezione del TAR, con sentenza n.1252/2012, ha, in sintesi:

- 1) annullato il diniego del permesso di costruire la scuola materna in quanto il diniego stesso è motivato anche da una ragione non comunicata nel preavviso e cioè quella relativa al difetto di compatibilità acustica;
- 2) condannato l'Amministrazione a concludere il procedimento di annullamento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza;
- 3) respinto le domande di risarcimento dei pretesi danni per i diversi titoli di cui ai punti 22 e ss. della sentenza;
- 4) dichiarato inammissibile l'impugnativa dell'atto di avvio del procedimento e del parere del CTR in quanto atti endoprocedimentali.

Considerato che l'Amministrazione ha dovuto ricorrere alle competenze del prof. Livio Mazzarella del Dipartimento Energia del Politecnico di Milano per addivenire a rilievi in contraddittorio (cui non era riuscita in precedenza ad arrivare per l'opposizione di una delle parti interessate) ed alle conseguenti valutazioni del clima acustico.

Vista la relazione conclusiva del prof. Livio Mazzarella, prodotta in data 06.06.2012, atti prot. n. 15837 dell'8.06.2012 **All. A**, presentata nell'incontro del 21.6.2012, nella quale risultano così evidenziate, con riferimento alla situazione attuale rilevante sotto il profilo del perdurante interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo, diverse "criticità acustiche": in particolare, con riferimento alla caratterizzazione acustica del futuro edificio scolastico, riportata al paragrafo 5.4, è stato rilevato che "i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 per un'area particolarmente protetta, che corrisponde a quella in cui dovrebbe collocarsi una scuola, sono rispettivamente pari a 50 dB(A) e 40 dB(A) per il periodo

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

diurno e quello notturno" e che sono stati evidenziati "superamenti di tali valori limite di immissione su tutti i ricettori. Per questa ragione si ritiene che il clima acustico previsto nella attuale collocazione della scuola sia incompatibile con i requisiti richiesti dal DPCM 14/11/97 e che quindi questa non vada edificata in tale posizione" (pag.153). Analoga considerazione va fatta a riguardo dell'insediamento del parco urbano pubblico che costituisce ricettore protetto da inserire in classe I, come -su specifica richiesta- è stato chiarito dal prof. Livio Mazzarella nel corso della conferenza di presentazione della relazione e integrato nella riedizione della predetta relazione, aggiornata al 21.06.2012, prodotta in data 27.06.2012, atti prot. n. 17707 **All. B;**

Vista la relazione prodotta in data 21.06.2012 **All. C**, dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio nella quale sono prospettati le iniziative e gli interventi considerati al fine di contenere rumori e pericolo entro soglie di compatibilità acustica (immissioni pari od inferiori a 50 dB) e di sicurezza, così da consentire la convalescenza delle parti illegittime del PII.

Ritenuto di condividere e far proprie le valutazioni tutte contenute nella relazione del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio a riguardo della quale ultima si rileva che:

- la prospettiva sub 1 non può essere realizzata in mancanza di uno dei presupposti fondamentali costituito, evidentemente, da un'intesa tra tutte le parti private (Mapei compresa), non essendo la consistente iniziativa di mitigazione coercibile ad opera del Comune di Peschiera Borromeo;
- la prospettiva sub 2 (peraltro limitata al profilo del clima acustico della scuola materna) non è percorribile in quanto comporta il concorso di decisioni, di finanziamenti e di interventi che vanno al di là della possibile portata del provvedimento da adottare in questa sede;
- le prospettive sub 3 e 4 risultano, allo stato, non percorribili per le ragioni indicate nella ricordata relazione del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Condivise e fatte proprie le ragioni di illegittimità della parte di PII relativa al parco urbano pubblico ed alla scuola materna, ragioni individuate, nella proposta 10.11.2011 cui si rinvia, come prevalenti rispetto all'interesse del proponente e dei suoi aventi causa a mantenere in vita il PII in ogni sua parte e consistenti, in estrema sintesi, nella violazione:

- a) (quanto al clima acustico) degli artt.2 e 3 L. n.447/1995, in relazione al DPCM 14.11.1997 ed alle allegate tabelle A e C, con riferimento alla "illegittimità della previsione della scuola materna e del parco urbano pubblico su aree inserite dalla zonizzazione acustica ... in classe III e IV anziché prima" e comunque su aree il cui clima acustico non è compatibile con le menzionate infrastrutture nonché della disciplina dettata dal DPR n.142/2004 (tabella 2) che prescrive, per aree destinate ad insediamenti scolastici poste nella fascia di pertinenza acustica B di strade extraurbane (quale è la S.P. n.159 Bettola-Sordio), valori massimi di immissione di 50 dB non garantiti nelle aree di cui si tratta, come risultava dai rilievi effettuati a cura del proponente in vista dell'approvazione del PII e come risulta dai rilievi del Politecnico. Il tutto non può essere superato nemmeno con riferimento alla deliberazione G.R. n.VII/9776/2002 in quanto: a1.- la deliberazione fa riferimento esplicito al DPCM 14.11.1997 ed alla sua tabella A e pertanto non può prevedere classificazioni in violazione della tabella medesima; a2.- anche ove si leggesse il punto 6 dell'allegato come volto (in piena contraddizione con la ricordata specifica disciplina vigente in materia) a consentire l'insediamento di singoli nuovi edifici scolastici in aree appartenenti ad una classe diversa dalla I, tale possibilità sarebbe comunque subordinata al conseguimento (nel caso di cui si tratta, non raggiunto) della protezione acustica degli edifici attraverso interventi passivi sulle strutture sino a garantire le soglie comunque prescritte per i ricettori protetti;
- b) (quanto alla sicurezza) dell'art.14 D.Lgs. n.334/1999 e dell'art.83 R.D. n.635/1940, con riferimento all'illegittimità della previsione di insediamenti e di servizi (quali il parco urbano pubblico e la scuola materna) in ambiti soggetti a rischi, rispettivamente, da incendi di solventi e da esplosione di perossidi, rischi presenti -a quanto risulta dall'analisi del 2006, prodotta con il progetto di PII- anche al momento dell'adozione e dell'approvazione del PII medesimo, seppure esplicitati solo in occasione dell'integrazione dell'analisi di rischio specificamente richiesta dal CTR e rilevati anche dall'ing. Domenico Barone,

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

consulente tecnico del Comune che ha, tra l'altro, messo in evidenza, alla luce degli orientamenti e degli studi più avanzati, il rischio connesso alle sovrappressioni, rischio che il Comune non poteva trascurare a fronte dell'obbligo della maggiore tutela possibile degli utenti di impianti pubblici quali il parco urbano pubblico e la scuola materna;

Condivise e fatte proprie altresì le considerazioni in ordine alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione, in autotutela, dei suddetti vizi, ragioni prevalenti rispetto all'interesse della proponente e dei suoi aventi causa in quanto le menzionate violazioni comportano effetti sulla sicurezza e sulla salute dei futuri utenti delle strutture pubbliche, scolastica ed a parco, e non consentono la sicura fruizione delle infrastrutture medesime (cfr., in particolare, punto 2.2 della proposta 10.11.2011), nonché in ordine alla sussistenza del presupposto del *tempo ragionevole* (punto 3 della proposta medesima);

Dato atto che, in difetto di soluzioni urbanizzative alternative, mai proposte dagli interessati né individuate all'esito dei richiamati accertamenti d'ufficio, l'annullamento parziale limitatamente al parco pubblico ed alla scuola materna lascerebbe nondimeno integre ed anzi rafforzerebbe le illegittimità a sostegno dell'integrale caducazione in autotutela del PII, a ragione:

- (i) **della carenza dello standard qualitativo aggiuntivo** prescritto dall'art. 8.1, lett. d) del Documento di inquadramento (approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 18.7.2006) quale **presupposto di ammissibilità** dei PII in variante, a ragione dell'accertata non realizzabilità della scuola materna comunale a tal fine prevista e convenzionata all'art. 11 della convenzione rep. 27662/2007, per un costo ivi stimato in € 2.435.180,00 (Euro duemilioni quattrocento trentacinquemilacentottanta/00);
- (ii) **della concorrente carenza della dotazione globale degli standard indotta dal nuovo insediamento**, a ragione del venir meno dei presupposti di edificabilità anche del parco urbano, convenzionato come standard secondario;

Considerato tuttavia che, quanto alle previsioni del PII relative agli edifici privati dei lotti 1 e 3 ed alle varianti ad esse apportate mediante le deliberazioni G.C. n. 273 del 29.09.2008 e n. 318 del 21.11.2008, ed i successivi titoli abilitativi (illegittimi, oltreché per incompetenza, anche per difetto della necessaria procedura integrativa dell'esclusione della VAS, per violazione della prescrizione di cui al parere ARPA del 20.03.2009 n. 37648, in atti prot. n. 8156 del 31.03.2009, richiamato nel Permesso di costruire N° 10/2009 le palazzine A-B-C-D del Lotto 1, per inadempimento dell'insufficienza dell'obbligazione -peraltro inadempita- assunta in ordine alla cabinatura della fonte di rumore posta nello stabilimento Mapei spa), , nonostante l'illegittimità dei relativi titoli e nonostante le conclusioni sul relativo clima acustico contenute nello studio del Politecnico, si ritiene di soprassedere, allo stato, dal relativo annullamento in considerazione che l'interesse pubblico al relativo annullamento si connota al momento come recessivo a ragione dell'avanzamento dei lavori e del conseguente affidamento insorto nei terzi che hanno acquistato in buona fede le unità immobiliari e che allo stato non paiono aver concorso alle riscontrate illegittimità, ferma e riservata tuttavia ogni diversa, integrativa o conseguente determinazione all'esito conclusivo del procedimento o in sede di accertamento dei presupposti di abitabilità ed anche avuto riguardo:

- alla possibilità dell'uso abitativo delle unità immobiliari realizzate solo a seguito della dimostrazione dei necessari presupposti di salubrità, in particolare sotto il profilo acustico ed anche, occorrendo, a seguito di opere di mitigazione con oneri a carico degli attuatori del P.I.I.;
- all'infedeltà soddisfacimento degli oneri e contributi urbanistici e delle obbligazioni urbanizzative e di qualità in misura adeguata e proporzionale all'aggravio indotto dai lotti 1 e 3, che verrà accertato a mezzo di supplemento di istruttoria e perseguito anche e per quanto occorra a mezzo dell'escussione delle garanzie a tal fine prestate e/o con recupero coattivo con procedimento amministrativo o giurisdizionale, ed impregiudicata *medio tempore* ogni più idonea cautela per la conservazione di garanzie patrimoniali, ivi compresa la conservazione degli effetti acquisitivi al patrimonio comunale delle aree cedute in funzione delle urbanizzazioni non realizzate (parco urbano pubblico e scuola materna);

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Considerato che invece, quanto alle previsioni del PII relative agli edifici privati del lotto 2, non ancora realizzati, non sussistono esigenze di tutela dell'affidamento ingenerato in capo a terzi, restando pertanto integre e prevalenti le evidenziate ragioni di ripristino della legalità ed il connesso interesse pubblico alla caducazione delle relative previsioni insediative;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Territorio della seduta del 23/07/2012 (All. D);

Visti gli all. A bis "osservazioni all'all. A" e "le controdeduzioni del Politecnico" all. A ter;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

Presenti: 18 (Grosso, Facchi, Di Palma, Falconieri, Monteverde, Velotto, Scarpelli, Cioffi, Foti, Falletta, Moro, Tabacchi, Ortugno, Galimberti, Brunet, Colombo, Lauro, Buonocore)

votanti: 17

voti favorevoli: 13 (Grosso, Facchi, Di Palma, Falconieri, Monteverde, Velotto, Scarpelli, Cioffi, Foti, Falletta, Moro, Lauro, Buonocore)

voti contrari: 4 (Tabacchi, Ortugno, Galimberti, Colombo)

astenuti: 1 (Brunet)

resi in modo palese

## D E L I B E R A

allo stato e con espressa riserva di ulteriori determinazioni all'esito ed in conformità al supplemento istruttorio:

1. Di adottare, per le concorrenti ragioni dedotte nella ricordata proposta 10.11.2011, nella deliberazione C.C. n.67/2011 e nel presente atto, ed a seguito della richiamata istruttoria:

- 1.1. l'annullamento parziale del PII Bellaria (come modificato con le deliberazioni C.C. n.65/2007 e G.C. n.268/2007) relativamente alla previsione delle aree e delle opere a parco urbano pubblico ed a scuola materna nonché agli artt.7, secondo comma, punti 1 e 5, **8, 10, 11, 13, 14 e 15** della relativa convenzione, limitatamente alle parti in cui è prevista l'esecuzione delle opere di cui si tratta, ed ai conseguenti o connessi titoli, ferme ed integre invece:

- sia l'obbligazione a carico della parte proponente e dei suoi aventi causa di dare adeguata attrezzatura urbanizzativa al nuovo quartiere residenziale che ne verrà a risultare privo a seguito dell'approvazione dell'annullamento de quo (obbligazione che dovrà essere nuovamente definita su proposta delle parti obbligate) sia le relative garanzie;
- sia - per il tempo necessario al supplemento istruttorio di cui al successivo punto 5 ed in funzione di migliore garanzia di eventuali residue obbligazioni urbanistiche ed urbanizzative a carico degli attuatori e aventi causa - gli effetti di acquisizione al patrimonio comunale delle aree destinate e già cedute in funzione dell'insediamento delle predette opere (parco pubblico e scuola materna);

- 1.2. l'annullamento parziale del PII Bellaria (come modificato con le deliberazioni C.C. n.65/2007 e G.C. n.268/2007) relativamente alla previsione inerente l'edificazione del lotto 2.

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

2. Di disporre perché il competente Settore provveda, al fine di ripetere l'intero procedimento seguito per l'approvazione del PII agli incumbenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art.14 L.R. n.12/2005 in vista dell'approvazione definitiva dell'annullamento parziale del PII di cui al precedente punto 1.
3. Di sospendere con effetto immediato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21quater L. 241/1990 e sino alla conclusione del procedimento approvativo di cui al precedente punto 2, l'efficacia dei titoli abilitativi rilasciati o conseguiti in relazione alle previsioni del PII di cui al precedente punto 1, e specificamente quello inerente il parco pubblico.
4. Di soprassedere invece, allo stato e per le ragioni di bilanciamento di interessi esplicitate in parte motiva, dall'annullamento del PII relativamente agli edifici privati compresi nei lotti 1 e 3, senza procedere all'annullamento della relativa parte di PII, fermo ed integro il soddisfacimento dei contributi ed oneri urbanizzativi ed urbanistici e di qualità in misura adeguata e proporzionale all'aggravio indotto dai lotti in questione, che, ove all'esito del supplemento istruttorio dovessero risultare in tutto o in parte insoddisfatti, verranno all'occorrenza perseguiti e conseguiti dai competenti Uffici con l'escussione delle garanzie prestate e con ogni altro procedimento di recupero coattivo, in via amministrativa o giurisdizionale. Resta fermo che, in sede di rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere valutata la compatibilità acustica delle singole unità immobiliari e conseguentemente la possibilità del loro uso abitativo, il tutto alla luce delle risultanze dei rilievi effettuati in contraddittorio e della valutazione del Politecnico ed anche, occorrendo, a seguito di opere di mitigazione con oneri a carico degli attuatori del P.I.I..
5. Di disporre affinché il competente Settore provveda alle verifiche di cui al precedente punto 4 in ordine al soddisfacimento degli oneri e contributi urbanistici, urbanizzativi e di qualità in rapporto ai lotti edificati 1 e 3, dando sin d'ora mandato ai competenti Uffici ai fini del recupero, a mezzo di escussione della fideiussione o di procedura coattiva, in sede amministrativa o giurisdizionale, degli oneri e delle obbligazioni non spontaneamente assolte.
6. Di assegnare specifico termine fino al 31 ottobre 2012 ai fini del supplemento procedimentale per i restanti profili istruttori.

Con successiva votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 18 (Grosso, Facchi, Di Palma, Falconieri, Monteverde, Velotto, Scarpelli, Cioffi, Foti, Falletta, Moro, Tabacchi, Ortugno, Galimberti, Brunet, Colombo, Lauro, Buonocore)

votanti: 14

voti favorevoli: 13 (Grosso, Facchi, Di Palma, Falconieri, Monteverde, Velotto, Scarpelli, Cioffi, Foti, Falletta, Moro, Lauro, Buonocore)

voti contrari: 1 (Tabacchi)

astenuti: 4 (Ortugno, Galimberti, Brunet, Colombo)

resi in modo palese

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), per poter procedere celermente alla pubblicazione.

Interventi integralmente riportati nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare.

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. **42** DEL **26 LUG 2012**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA** : ADOZIONE ANNULLAMENTO PARZIALE DEL P.I.I.  
BELLARIA

PARERE AI SENSI ART. 49, COMMA 1°, D.LGS 267 (TUEL)

**Parere tecnico:** Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto proposto.

Data, 20 luglio 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
Ing. Giuseppe CANCELLIERI

**Parere contabile :** Si esprime parere favorevole circa la regolarità e contabile dell'atto in oggetto proposto.

Data, .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA  
D.ssa M. Melania Petrarolo

# Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 26/07/2012 "ADOZIONE ANNULLAMENTO PARZIALE P.I.I. BELLARIA"

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
BUONOCORE LUCIANO



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARLINO DIEGO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 2 AGO 2012  
al 17 AGO 2012 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000)



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Diego Carlino

## ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati al numero di registro \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

## ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel termine sopra indicato..
- E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L (D.Lgs 267/2000)
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000)

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE